

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Supporto specialistico e assistenza tecnica al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli Uffici di Motorizzazione, per la verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e relativo monitoraggio, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" con CIG B109E86343

## **RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

### **Quesito n. 1:**

In caso di partecipazione in RTI per il requisito previsto al punto 6.3 a) del Disciplinare di gara relativamente a Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo e secondo quanto indicato al punto 6.4 dello stesso Disciplinare che recita Requisiti di capacità tecnico-professionale a) Il requisito del servizio analogo di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto del Servizio deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. corretto interpretare che almeno un servizio analogo di importo non inferiore a 1.800.000,00 possa essere soddisfatto, congiuntamente dal RTI, presentando incarichi per attività similari eseguite dai singoli membri del RTI.

### **Risposta al quesito n.1:**

L'articolo 6.4 punto a) (Requisiti di capacità tecnico-professionale) del Disciplinare di gara espressamente prevede che: *"Il requisito del servizio analogo di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto del Servizio deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso"*.

Si evidenzia che come chiarito dalla giurisprudenza formatasi nonché dai pareri di precontenzioso dell'Anac: *"la non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara"* (cfr. delibera n. 320 del 21 aprile 2021).

Si evidenzia pertanto che è sufficiente che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.

Sui quesiti si richiama: Pareri di precontenzioso Anac n. 337 del 20 luglio 2023 e n. 320 del 21 aprile 2021.

### **Quesito n. 2:**

In caso di singola partecipazione è possibile soddisfare il requisito previsto al punto 6.3 a) del Disciplinare di gara relativamente a Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo attraverso più similari incarichi relativi ad Accordi Quadri per lo stesso cliente?

### **Risposta al quesito n. 2:**

Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa TAR Lazio, Sez.III, sent. del 22 maggio 2023, n.8633, l'accordo quadro si configura quale "contratto normativo".

Il contratto normativo si configura quale strumento di fissazione "una tantum" dell'oggetto dell'accordo tra le parti, cui fanno seguito singoli successivi contratti attuativi di pari oggetto.

Pertanto, è possibile soddisfare il requisito previsto al punto 6.3 a) del Disciplinare di gara relativamente a Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo attraverso la dimostrazione dell'esecuzione di contratti attuativi relativi ad un Accordo Quadro per lo stesso cliente.

**Quesito n.3:**

Si chiede di confermare che relativamente ai curricula da inserire nella documentazione dell'Offerta Tecnica, come indicato all'articolo 14, punto b del Disciplinare di Gara, gli stessi dovranno essere trasmessi in forma anonima e sottoscritti digitalmente dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente.

**Risposta al quesito n. 3:**

L'articolo 14 punto b) del Disciplinare di gara espressamente prevede che: " *copia digitale dei Curricula Vitae (CV) dei membri del gruppo di lavoro di cui al Capitolato tecnico, ivi compresi gli eventuali operatori in aggiunta al gruppo di lavoro minimo definito dal Capitolato, in formato Europass e nominali, specificando la figura professionale ed eventuali certificazioni PMP o Prince2 practitioner o Certificazioni di Project Manager UNI 11648 o attestazioni di cui al sub criterio 6.4 nella tabella n. 4 di cui al successivo punto 16.1; ciascun CV dovrà essere anonimo e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente. Ad ogni modo, ciascun CV non dovrà essere più lungo di 5 facciate in formato A4, che non concorrono al conteggio delle facciate totali della relazione tecnica*".

Si evidenzia pertanto che i CV dovranno essere anonimi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante/procuratore.